

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente iniziativa si intende ulteriormente prorogare, in attesa di una disciplina generale attuativa dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, stabilito con norma temporanea dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e prorogato di anno in anno, da ultimo con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241, ambedue non convertiti in legge.

In assenza dell'auspicata regolamentazione organica della materia, ancora una volta deve

ricorrersi al meccanismo della proroga, indispensabile per continuare a garantire l'imparzialità assoluta del personale delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato).

In proposito si ritiene opportuno far presente che le iniziative legislative presentate nelle precedenti legislature per l'attuazione del disposto costituzionale (proposta di legge dell'onorevole Mammi ed altri) non hanno concluso l'*iter* parlamentare.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta sempre auspicabile una soluzione globale del problema in modo che il divieto di iscrizione ai partiti politici venga razionalmente esteso a tutte le altre categorie contemplate dall'articolo 98 della Costituzione (magistrati, militari di carriera in servizio

attivo, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero).

\* \* \*

L'unito decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto legge 27 agosto 1987, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1987.*

---

**Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente differito di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1987.

COSSIGA

GORIA - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI